



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI

Registro Generale N. 690 del 24/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 192 del 23/04/2014

OGGETTO :

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO/ I.G.LIQUIDAZIONE LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25 luglio 2013 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione, annualità 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013/2015;

LETTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

LETTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

CONSIDERATO che la Sig.ra Iezzi Giannina, a mezzo dello studio legale Avv. Vincenzo Di Baldassarre, con studio in Pescara, proponeva ricorso al Consiglio di Stato per la parziale riforma della sentenza n. 73/2011 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Pescara;

VISTO che con decreto sindacale n. 26 bis del 27 aprile 2011, veniva conferito l'incarico, per la difesa delle ragioni dell'ente all' Avv. Giulio Cerceo, con studio in Pescara, Viale D' Annunzio n. 142;

VERIFICATO che il contenzioso veniva definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1473/2014, depositato in data 27 marzo 2014, con cui si dichiarava improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse e si compensavano tra le parti le spese di giudizio;

VISTA la prenotula n. 42-1 del 27 marzo 2014, predisposta dal legale di fiducia dell'Ente, Avv. Giulio Cerceo, che relativamente a "*saldo competenze giudizio Consiglio di Stato R.G. n. 3690/11 c/Iezzi Giannina*" evidenzia l'importo complessivo imponibile pari ad €2.250,00 oltre I.V.A. e C.A.P. e spese vive esenti pari ad €35,00, calcolato applicando la tariffa minima individuata dal vigente D.M. 20.07.2012 n. 140;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della prestazione dovuta al legale di fiducia dell'Ente corrispondendo il compenso pari complessivamente ad €2.250,00 oltre I.V.A. e C.A.P. e spese vive esenti pari ad €35,00, per complessivi €2.889,80;

VISTA la determina di impegno n. 643 del 31 dicembre 2011 del Settore I° - Affari Generali, con la quale si assumeva il relativo impegno di spesa in favore dell' Avv. Giulio Cerceo, all' intervento 1 01 02 03 (codice SIOPE 1331), capitolo 2011/570/0, denominato "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 2011, dell' importo complessivo di €5.000,00;

CONSIDERATO che la Legge n. 148/2011 di conversione al D.L. 13 agosto 2011 n.138, nonché l' articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall' art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno disposto l' aumento dell' aliquota ordinaria dell' Imposta del Valore Aggiunto al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013 e che ai fini dell' applicazione della nuova aliquota IVA occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che deve essere individuato ai sensi del disposto normativo contenuto nell' art. 6, D.P.R. n. 633/1972;

CONSIDERATO che, secondo ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all' atto del pagamento del corrispettivo ovvero alla data di emissione della fattura, se antecedente;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della prestazione dovuta al legale di fiducia dell' Ente, corrispondendo quanto richiesto con la prenotula, predisposta effettuando i calcoli con la vigente aliquota I.V.A.;

DATO ATTO che la determinazione 7 luglio 2011, n. 4 dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell' articolo 3 della legge 136/2010, afferma che "il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell' ambito della prestazione d' opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" e conseguentemente non è necessario per l' affidamento di incarico di patrocinio acquisire il Codice Identificativo Gara;

VERIFICATO che anche in tal senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con parere n. 19 del 3 aprile 2009, in quanto sostiene che "non sembra sufficiente l' aver qualificato "servizio" la prestazione libero professionale resa dall' avvocato per ritenerla senz' altro compresa nella categoria dei "servizi legali", di cui all' allegato II B richiamato dall' articolo 20 del Codice dei contratti pubblici" e che trattasi di contratto di prestazione d' opera intellettuale che non può mutare la propria natura giuridica a seconda della personalità giuridica del committente, diversamente sarebbe appalto di servizi "il conferimento di incarico per prestazioni che prevedano, oltre al patrocinio legale delle vertenze che sorgeranno entro un arco di tempo determinato, anche l' attività di consulenza legale a favore dell' ente";

CONSIDERATO che la prestazione d' opera intellettuale non è assoggettabile alla disciplina in materia di regolarità contributiva ed assicurativa (Documento Unico di Regolarità Contributiva), anche in considerazione del fatto che il libero professionista non è da annoverare fra i lavoratori autonomi obbligati ad avere la posizione Inail o Inps;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all' obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE IBAN IT IT05J0200815404000001369379 ABI 02008 CAB 15404

PRESO ATTO che si procederà agli adempimenti relativi alla pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.33/2013;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della prestazione dovuta al legale di fiducia dell' Ente corrispondendo quanto richiesto con la prenotula precisata dell' importo complessivo di € 2.889,80 (comprensivo di I.V.A. e C.A.P. e spese);

D E T E R M I N A

1. di dare atto che l'importo pari ad **€ 2.889,80** risulta impegnata all'intervento 1010203 (cod. SIOPE 1331), capitolo 2013/570/0, denominato "Compensi e rimborsi spese di gestione" del bilancio 2011, impegno assunto con determinazione n. 643 del 31 dicembre 2011 del Settore I° - Affari Generali;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore dell'Avv. Giulio Cerceo, con studio legale in Pescara, alla Via G. D'Annunzio n. , Codice Fiscale CRC GLI 56D19 G482R - l'importo di **€ 2.889,80**, I.V.A. compresa, sul CC 000001369379 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PESCARA - Piazza Unione cod. IBAN IT05J0200815404000001369379 ABI 02008 CAB 15404;
3. di dare atto che la somma residua pari ad **€ 2.110,20**, derivante dalla differenza fra quanto impegnato con determinazione n. 643 del 31 dicembre 2011, e quanto effettivamente liquidato in base alla prenotula, stante l'attività giudiziaria disimpegnata ed in applicazione della tariffa minima individuata dal vigente D.M. 20.07.2012 n. 140, costituisce residuo passivo da cancellare a seguito del conseguimento del risparmio di spesa conseguito, come meglio sopra precisato.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 1° - AFFARI GENERALI
D'ARCANGELO ANTONINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....24/04/2014.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2° FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.